

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 303/A**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 80 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Gianluca TROMBINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianluca TROMBINO, dirigente della soc. A.S.D. CARA MINEO, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, bis, comma 1, del C.G.S., anche in riferimento all'art. 38, comma 1, e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per aver in occasione delle gare CARA MINEO – CATENANUOVA del 21.03.15 e VALGUARNERESE – CARA MINEO del 29.03.15, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della predetta società, sottoscritto le relative distinte di gara inserendo il nominativo dell'allenatore Manzella Giuseppe, non regolarmente tesserato, quale allenatore della società A.S.D. CARA MINEO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca TROMBINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 1 mese e 10 giorni di inibizione per il Sig. Gianluca TROMBINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MARZO 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio